

N. [REDACTED]/2023 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI AVEZZANO**

Il Tribunale di Avezzano, in persona del giudice dott. Giuseppe Perri, ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, resa, ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., a seguito dell'udienza del 16.1.2026, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-*ter* c.p.c.

**TRA**

*Parte\_1* nato a Pescina (AQ), il 19/05/1973 ed ivi residente alla [REDACTED], (c.f. *C.F.\_1*), rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] (c.f. *C.F.\_2*) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio sito in Roma, [REDACTED] giusta procura in atti;

*attore*

**E**

*Controparte\_1*, c.f. *P.IVA\_1* con sede in Roma, [REDACTED] in persona del Presidente l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] del foro di Avezzano, c.f. *C.F.\_3*, ed elettivamente domiciliata in Avezzano presso lo studio di detto avvocato in via [REDACTED], giusta procura in atti;

*convenuta*

**Conclusioni delle parti:** come da note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127-*ter* c.p.c.

## **CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. La presente decisione, adottata ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 281-sexies c.p.c., è resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ex art. 132, comma 2, c.p.c., per come modificato dall'art. 45, comma 17, Legge n. 69/2009, e in maniera sintetica ex art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. n. 179/2012, conv. Legge n. 221/2012.

Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati tutti gli atti e i verbali di causa.

2. Con atto di citazione parte attrice ha dedotto quanto segue.

*“In data 10 ottobre 2008 il Sig. Parte\_1 (da ora anche il “Mutuatario”) stipulava con la BC XXXXXXXXXX da ora anche la “ CP\_1 ), il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria rep. n. 29627 racc. n. 19964 (All. n. 1); - Il Contratto stipulato presentava, alla stipula, le seguenti condizioni economiche: 1. Durata: 15 anni; 2. N. rate: 180; 3. Importo finanziato: Euro 80.000,00; 4. TAN: tasso d'interesse in misura fissa; 5. TAN iniziale: 5,90%; 6. Periodicità rata mensile; 7. Tasso di mora: TAN + 3,00% alla stipula 8,90%; 8. spese istruttoria: 0,30% della somma mutuata (Euro 240,00); 9. spese per la perizia iniziale: € 160,00; 10. spese per l'incasso di ogni singola rata: Euro 1,55; 11. ISC 6,35%; . - il mutuo è stato estinto anticipatamente in data 25 gennaio 2017; - l'attore, allo scopo di verificare la correttezza del Contratto conferiva incarico al Dott. Persona\_1 affinché, detto advisor, procedesse ad una disamina specifica della documentazione inerente; - a seguito della perizia (All. n. 2) eseguita sono emerse nel Contratto le seguenti criticità che ne viciano la validità e l'efficacia: (i) in via principale è stata accertato il vizio di Usura pattizia sia per effetto del TAN (Tasso Annuo Nominale) equivalente in regime semplice pari al 13,620% contro il TSU (Tasso Soglia Usura) del 9,450% vigente pro tempore, sia del TEG (Tasso Effettivo Globale) pari al 13,851%, a causa dei costi occulti generati dalle leggi matematiche del regime di capitalizzazione composta utilizzato dalla Banca per il calcolo delle rate di rimborso, contro il TSU (Tasso Soglia Usura) del 9,450% vigente pro tempore ; ii) in via subordinata è stata rilevata l'acclarata indeterminatezza del contratto di mutuo sotto diversi profili di illiceità quali: a) l'omessa indicazione del regime*

finanziario adottato per il calcolo delle rate, b) avere usato un regime che produce un monte interessi più elevato perché in forma esponenziale e non lineare come previsto dall'art. 821 c.c., c) non risulta determinato il prezzo del contratto ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. in quanto il tan dichiarato (5,90%) è in regime composto ed il tasso equivalente in regime semplice (13,620%) è decisamente superiore oltre ad essere differente. - per tali motivi, con lettera di reclamo del 30 maggio 2022 (All. n. 3), l'attore poneva formalmente in mora la parte convenuta evidenziando le criticità di cui sopra, ottenendo tuttavia risposta negativa del 15.06.2022 (All. n. 4); - conseguentemente, il Sig. Parte\_1 dopo aver tentato inutilmente di definire in modo bonario la controversia - si vedeva dunque costretto ad avviare il procedimento di media-zione il quale poi si concludeva con verbale negativo del 13.07.2022 a causa della mancata presenza della Banca (All. n. 5)".

Ha eccepito, pertanto, in via principale, l'usura del TAN (tasso annuo nominale) e del TEG (tasso effettivo globale) per l'omessa indicazione e la mancata pattuizione del regime finanziario applicato per lo sviluppo del piano di rimborso in relazione al contratto rep. n. 29627 racc. n. 19964; in via subordinata, la nullità della clausola degli interessi corrispettivi per indeterminatezza del regime finanziario adottato e conseguente applicazione del regime tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.

In conclusione ha chiesto: ***“IN VIA PRINCIPALE – accertato il vizio di Usura pattizia sia per effetto del TAN (Tasso Annuo Nominale) equivalente in regime semplice pari al 13,620% contro il TSU (Tasso Soglia Usura) del 9,450% vigente pro tempore, sia del TEG (Tasso Effettivo Globale) pari al 13,851%, a causa dei costi occulti generati dalle leggi matematiche del regime di capitalizzazione composta utilizzato dalla Banca per il calcolo delle rate di rimborso, con-tro il TSU (Tasso Soglia Usura) del 9,450% vigente pro tempore, conseguentemente DICHIARARE la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi ai sensi dell'art 1815 comma 2 c.c., per l'effetto, condannare l'Istituto di credito convenuto, al rimborso in favore di parte attrice della somma pari € 31.261,46 pari agli interessi corrispettivi indebitamente versati o alla maggiore somma accertata in giudizio oltre agli interessi legali fino all'effettivo soddisfo. IN VIA SUBORDINATA – nel caso di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, attesa l'acclarata indeterminatezza del contratto di mutuo per mancanza di indicazioni in merito al regime finanziario adottato per il calcolo del piano di rimborso, per aver usato un regime che***

*produce un monte interessi più elevato perché in forma esponenziale e non lineare come previsto dall'art. 821 c.c. ed infine poiché non risulta determinato il prezzo del contratto ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. in quanto il tan dichiarato è in re-gime composto ed il tasso equivalente in regime semplice è decisamente superiore oltre ad essere differente, **disporre l'applicazione dell'art 117 comma 7 TUB per tutta la durata del contratto e, per l'effetto, dichiarare la parte convenuta tenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 26.687,31 pari agli interessi ultralegali già corrisposti o alla maggiore somma accertata in giudizio oltre agli interessi legali fino all'effettivo soddisfo**".*

3. Si è costituita la parte convenuta, resistendo alla domanda attorea e chiedendone il rigetto.

4. Accertata la regolare costituzione delle parti ed istruito il giudizio mediante CTU, all'esito veniva fissata l'udienza indicata in epigrafe ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., sostituita come detto dal deposito di note scritte, ex art. 127-*ter* c.p.c., per la discussione e la decisione della causa, all'esito della quale veniva depositata la presente sentenza.

\*\*\*\*\*

5. La domanda subordinata dell'attore è fondata e deve essere accolta.

6. Ed invero, il CTU, con argomentazioni logiche e congrue, non contraddette, né dall'attore, né dalla società convenuta, con allegazioni oggettive, ha condivisibilmente concluso, all'esito degli accertamenti tecnico-contabili svolti, che, per un verso, contrariamente a quanto sostenuto con la domanda principale, il contratto in questione è conforme alla normativa anti-usura e non sono stati applicati interessi in misura superiore alle soglie usurarie stabilite per legge; per altro verso, **l'esame della documentazione ha evidenziato la rispondenza del contratto di mutuo alla normativa di riferimento, eccezion fatta in merito all'applicazione del criterio della "capitalizzazione composta" e della "presunta" implicita conoscenza ed accettazione del piano di ammortamento con metodo "alla francese": per tale ragione, considerando l'omessa indicazione della capitalizzazione**

composta nel contratto e negli allegati, ha provveduto, per come richiesto dal terzo quesito dell'ordinanza istruttoria, a rideterminare il saldo complessivo, applicando i tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.

Orbene, i risultati del ricalcolo del piano di ammortamento, dettagliatamente illustrati tabellarmente nella consulenza depositata, hanno consentito di verificare che la somma che deve essere rimborsata dalla CP\_1 al Parte\_1 è pari complessivamente ad euro 25.203,07, di cui, considerate le diverse componenti che contribuiscono alla formazione di tale importo, euro 19.734,41 per saldo interessi corrispettivi (da intendersi come differenza tra il totale degli interessi corrisposti dal contraente ed il totale degli interessi previsti dal piano di ammortamento ricalcolato), euro 907,17 per spese illegittime (di cui, a sua volta, euro 752,17 iniziali ed euro 155,00 di mora) ed euro 4.561,49 per rivalutazione monetaria.

7. In definitiva, dal ricalcolo degli interessi, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117, comma 7, TUB, è emerso un totale somme da recuperare da parte attrice pari ad euro 25.203,07.

Il CTU ha dunque confermato la doglianza attorea subordinata relativa all'indeterminatezza contrattuale, precisando peraltro che, contrariamente a quanto dedotto dall'istituto di credito, non è inequivocabile il regime finanziario adottato nel contratto di mutuo per cui è vertenza, benché sia indicato il tasso, il tempo ed il capitale, considerato che questi elementi, diversamente combinati, possono condurre a metodologie di calcolo completamente differenti tra loro.

Né con il presente contratto di mutuo possono essere adottate le statuizioni di cui agli arresti giurisprudenziali richiamati nelle note della parte convenuta, attesa l'evidente diversa tipologia contrattuale di riferimento.

8. Conseguente che, alla luce delle predette argomentazioni, occorre accogliere la domanda subordinata della parte attrice, con conseguente condanna della parte convenuta al rimborso, in favore della prima, della somma complessiva di euro 25.203,07.

9. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

## P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria richiesta, deduzione, istanza o eccezione, così provvede:

- **Accoglie** la domanda subordinata della parte attrice;
- **Condanna**, per l'effetto, la parte convenuta al rimborso, in favore della parte attrice, della somma di euro 25.203,07;
- **Condanna** parte convenuta al rimborso delle spese legali nei confronti della parte attrice, liquidate in euro 3.809,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. [REDACTED], dichiaratosi antistatario;
- **Pone** definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CTU.

Così deciso da remoto, in data 19 gennaio 2026

Il Giudice  
dott. Giuseppe Perri

